



OSSERVAZIONI ILLUSTRATIVE

per la proposta di modifica del D.P.R. 368/2000 recante "Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266"

Articolo 1, comma 3 (testo)

Testo attualmente in vigore:

3. [...] Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.

Modifica proposta:

“[...] Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di **dieci** unità, dei quali **sei** da destinare ai posti-funzione all'estero”.

Articolo 1, comma 3 (oggetto)

L'articolo 1, comma 3 individua il numero complessivo degli incarichi di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. Tale numero veniva definito in 20 unità, perché teneva conto della situazione dell'epoca. Il numero incideva sull'attività concreta svolta dai dirigenti di seconda fascia APC, sia presso la sede centrale in seno alla DGSP, sia all'estero come direttori degli Istituti Italiani di Cultura di qualifica dirigenziale.

Le finalità delle variazioni proposte rispondono agli obblighi di riduzione della spesa pubblica e di maggiore efficienza nell'impiego di risorse umane e strutture.

Il numero di unità dirigenziali proposto tiene conto dell'impianto della legge 401/90, nella quale vi è un equilibrio tra i direttori esterni (“fino a 10 unità” dei cosiddetti “chiara fama”) e i direttori dirigenti di ruolo (venti unità). Alla luce della generale riduzione dell'organico e quindi anche del personale dirigenziale, occorre temperare le previsioni della legge con il nuovo stato di fatto. Andrebbe quindi mantenuto un equilibrio tra le risorse esterne (mediante la riduzione proporzionale dei c.d. direttori “chiara fama”, i cui costi unitari gravano maggiormente sul bilancio statale rispetto a quelli per i direttori di ruolo) e le risorse interne, ipotizzando pertanto la presenza di direttori “chiara fama” fino a sei unità, e di dieci incarichi dirigenziali di cui sei di direzione di Istituto italiano di cultura all'estero.

Al riguardo si rammenta che:

- 1) A seguito della riforma MAE del 2010, la presenza di personale dirigenziale diplomatico presso la nuova Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – risultato della fusione di due preesistenti direzioni generali – ha di fatto reso meno prioritaria la presenza di un'alta percentuale di personale dirigenziale APC presso la sede centrale;
- 2) otto unità di dirigenti APC sono già presenti in organico, e quindi l'impiego all'estero di sei unità non comporta maggiori oneri per nuovo personale;
- 3) l'attività di coordinamento d'area prevista dalla legge 401/90 riservata a direttori dirigenti, consente un risparmio e un'ottimizzazione sia in termini di organizzazione dell'attività promozionale, sia nella gestione del budget a disposizione;



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

- 4) la distribuzione proposta degli incarichi dirigenziali tra sede centrale e Istituti Italiani di Cultura (quattro e sei) risponde pienamente alla previsione di cui all'articolo 19 della legge 401/90.

A parità di prestazioni di servizio, la variazione che qui si propone consente di conseguire l'obiettivo di un duplice risparmio, sia sui costi diretti del personale sia sui costi di gestione.

Articolo 1, comma 5, punto 2 (testo)

Testo attualmente in vigore:

"2) Area della promozione culturale:

- a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non più di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267".

Modifica proposta:

"2) Area della promozione culturale:

- a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione del Sistema Paese nel numero di **quattro, di cui uno a capo dell'Ufficio IV (Promozione culturale, Istituti Italiani di Cultura) della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese.**"

Articolo 1, comma 5, punto 2 (oggetto)

Il mantenimento di un congruo numero di direttori dirigenti in servizio all'estero (sei unità) rispetto a quelli in servizio presso la sede centrale, permette di rispettare la priorità di salvaguardia della funzionalità della rete IIC – attualmente in sofferenza per effetto della riduzione generale dell'organico – e di realizzare il coordinamento previsto dalla legge 401/90 riservato ai dirigenti.

Articolo 3 (testo)

Testo attualmente in vigore:

"Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attività di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche".



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Modifica proposta:

1. "Art. 3. Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale;
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di sei, con particolare riguardo all'attività di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche";
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a cui è possibile preporre il personale di cui all'art. 14 comma 6 della L.401/90 entro il limite massimo di sei unità.

Articolo 3 (oggetto)

L'articolo 3 individua il numero complessivo dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale presso le sedi all'estero (Istituti Italiani di Cultura).

Le finalità delle variazioni proposte rispondono agli obblighi di riduzione della spesa pubblica e di maggiore efficienza nell'impiego di risorse umane e strutture.

ELEMENTI PER LA RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dallo schema di DPR in epigrafe. In premessa si segnala che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì a ridurre in maniera significativi tali oneri.

Si evidenziano al riguardo i seguenti articoli:

Articolo 1. "Amministrazione degli affari esteri" - comma 3

La diminuzione prevista del numero complessivo degli incarichi di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale tiene conto delle disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica. La definizione qui indicata degli incarichi comporta una diminuzione del 50% degli oneri derivanti dal conferimento di incarichi dirigenziali non generali.

Si evidenzia inoltre che tale riduzione di spesa non si limiterebbe solo all'importo complessivo dei costi di personale, ma che anche a seguito della diminuzione del numero dei direttori esterni "chiara fama", si giungerebbe alla riduzione degli oneri complessivi derivanti dall'indennità di servizio all'estero, dato che il costo dei direttori dirigenti è inferiore di circa il 20% rispetto a quello dei direttori esterni.

Il potenziamento dell'attività di coordinamento d'area derivante dal maggiore impiego dei dirigenti all'estero comporterebbe una riduzione della spesa dovuta alla razionalizzazione delle attività di promozione culturale all'interno della stessa area di riferimento geografico-funzionale, che verrebbero infatti condivise da più Istituti, con minori spese di viaggio e cachet inquadrate in una logica di "tourn e" e di circolazione del materiale espositivo.



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI
DIRIGENTI DELLO STATO

Articolo 1. "Amministrazione degli affari esteri" - comma 5, punto 2

La diminuzione prevista del numero complessivo degli incarichi di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale presso la sede centrale tiene conto delle volte alla riduzione della spesa pubblica. Il nuovo assetto presso la sede centrale comporta una sicura diminuzione degli oneri derivanti dal conferimento di incarichi dirigenziali non generali.

Si evidenzia inoltre che l'assegnazione di un dirigente dell'Area della Promozione Culturale alla conduzione di uno degli uffici della DGSP, in sostituzione di un diplomatico, comporterebbe il risparmio dovuto alla differenza di spesa per gli emolumenti fissi e indennità di posizione tra un consigliere d'ambasciata e un dirigente di seconda fascia (meno oneroso).

Articolo 3. " Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale " - comma 5, punto 2

La diminuzione prevista del numero complessivo degli incarichi di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale presso la sede centrale tiene conto delle recenti disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica. Il nuovo organico comporta pertanto una diminuzione degli oneri derivanti dal conferimento di incarichi dirigenziali non generali ampiamente in linea con le previsioni di legge in materia.